

COMUNE DI TURRIACO
Provincia di Gorizia

STATUTO
COMUNALE

Testo risultante a seguito delle modifiche apportate con le deliberazioni consiliari:

- n. 70 del 27.12.1999;
- n. 7 del 16.02.2001;
- n. 4 del 29 gennaio 2001;
- n. 9 del 9 marzo 2015

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Autonomia del Comune. Finalità

1. Il Comune di Turriaco (Gorizia) è l'Ente Locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, in coerenza con gli ideali dell'Italia democratica naia con il movimento unitario di liberazione, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e dei presente dello Statuto.
2. Il Comune di Turriaco ispira la propria azione al principio di autonomia ed agli ideali di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi emanate dallo Stato e dei coordinamento della finanza locale.
4. Il Comune di Turriaco ricerca e favorisce rapporti di amicizia e di collaborazione anche con gli altri Enti Locali, con le comunità vicine e con le realtà territoriali che si ispirano ai medesimi ideali.
5. Il Comune di Turriaco partecipa *all'Accordo Programmatico per la Città Mandamento della Sinistra Isonzo* al fine di promuovere il coordinato sviluppo del territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Turriaco in piazza Libertà. Il territorio comunale confina con i Comuni di S.Canzian d'Isonzo, Fiumicello, Ruda, S.Pier d'isonzo.
2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.
3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3 Pari dignità

1. Il Comune di Turriaco garantisce a chi risiede ed opera sul territorio comunale pari dignità senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Art. 4 Pari opportunità

1. Il Comune di Turriaco adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazioni nei loro confronti.

A tale scopo provvede mediante l'istituzione, anche a livello sovra comunale, di una Commissione per le pari opportunità disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 5 Tutela dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati

1. Il Comune di Turriaco assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati come elemento di riferimento della propria azione amministrativa anche attraverso l'adesione a specifiche "carte dei diritti"

Art. 6 Tutela della persona e della famiglia

1. Il Comune di Turriaco riconosce il ruolo della persona e della famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, idonei strumenti di tutela.

Art. 7 Tutela degli animali

1. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali.

Art. 8 Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 9 Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede per quanto di competenza alla loro specificazione e attuazione adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità.

Art. 10 Esercizio di funzioni statali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenze statale affidatagli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 11 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'Organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.

2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidatagli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.

5. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse; i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della

programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

- c) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
- o) l'approvazione delle linee programmatiche del mandato politico amministrativo secondo la procedura di cui al successivo articolo 17;
- p) l'approvazione della mozione di sfiducia;
- q) la ratifica dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variante urbanistica;
- r) l'elezione del revisore dei conti;
- s) l'individuazione di indirizzi in ordine al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici.
- t) le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di Città, alla denominazione di Borgate e Frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare approvato a maggioranza assoluta, fermo restando l'obbligo di attribuzione della presidenza delle stesse ad un rappresentante della minoranza.

Art. 13 Funzionamento del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data di convocazione, con avviso scritto da consegnarsi al domicilio almeno sette giorni prima per le sedute del bilancio e del conto consuntivo e per le altre sedute almeno tre giorni prima di quello stabilito.

3. In ogni caso il Sindaco provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. In casi di urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio comunale si riunisce, altresì ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

6. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale.

7. L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito Regolamento comunale.

8. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata e l'ipotesi in cui la legge preveda la rappresentanza della

minoranza, per i quali conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.

9. Le votazioni hanno luogo, di regola, con voto palese, salva diversa motivata determinazione del Consiglio.

10. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 14 I Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta la comunità locale senza vincolo di mandato ferme restando le responsabilità che la legge connette alla carica.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni o Comitati nei quali vengono nominati.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono, per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. In tali casi il Sindaco, accertata l'assenza, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza, assegnando allo stesso il termine di giorni 20 (venti) dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Scaduto tale termine il consiglio esamina le giustificazioni addotte e delibera in ordine alla decadenza.

4. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria. Il sindaco o gli assessori delegati rispondono entro trenta giorni.

5. Possono svolgere incarichi specifici e temporanei su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente senza rilevanza esterna ed esclusivamente ed esclusivamente con finalità consultive.

6. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Possono promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della Giunta ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett.b della L.R. 49/1991.

8. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione . Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'ente.

10. Il Consigliere che ha riportato più voti al momento dell'elezione del Consiglio è il Consigliere anziano. In caso di parità di voti riportati si considera "anziano" il più anziano di età.

11. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

12. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19.3.90 n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n.16, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 10 del presente articolo".

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo l'indicazione della Conferenza dei Capigruppo, in rapporto alla loro consistenza numerica e nel limite dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione.

3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

CAPO II GIUNTA COMUNALE

Art. 16 Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede a da un numero di assessori, non superiore a quattro, nominati dal Sindaco.
2. Possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio Comunale purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'Assessore, non Consigliere, gode di tutti i diritti o le prerogative degli altri membri, per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta Comunale, mentre per quelli di competenza del Consiglio comunale, la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte con esclusione quindi del diritto di voto.
4. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Consiglio Comunale al momento della comunicazione della nomina da parte del sindaco.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
6. In conformità alle disposizioni di legge, la nomina degli assessori sarà effettuata privilegiando il principio della pari opportunità.

Art. 17 Nomina della Giunta e definizione delle linee programmatiche di mandato.

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione al consiglio della nomina della giunta, il Sindaco, sentito l'organo esecutivo, presenta al Consiglio, a mezzo di notifica a ciascun componente dello

stesso, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

4. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche attraverso la formulazione di emendamenti che dovranno essere presentati al protocollo dell'ente entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

5 Il Consiglio comunale, appositamente convocato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti discute ed approva le linee programmatiche ed i singoli emendamenti presentati.

6. Con cadenza annuale e, precisamente, entro il 30 settembre di ciascun anno in coincidenza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi, Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 18 Competenze della Giunta.

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dei comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili degli uffici o servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In particolare compete alla giunta:

- a) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio;
- b) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
- c) l'approvazione del piano risorse ed obiettivi;
- d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
- e) l'approvazione dei progetti e dei programmi esecutivi;
- f) l'autorizzazione alla revoca, da parte del Sindaco del direttore generale;
- g) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- h) l'indirizzo in ordine alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a enti o persone, qualora trattasi di casi eccezionali non contemplati dagli appositi regolamenti comunali;
- i) la promozione di azioni giudiziarie e la decisione di resistere alle azioni da altri proposte;

j) l'autorizzazione all'uso dello stemma del comune.

Art. 19 Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si riunisce di norma una volta per settimana, a giorno fisso senza necessità di una specifica convocazione. In casi di particolare urgenza, il Sindaco può convocare la Giunta, in giorni diversi da quello stabilito, senza particolari formalità.

2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

3. Tutte le deliberazioni della Giunta sono assunte con votazione palese.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari o consiglieri comunali per riferire su particolari problemi.

5. La Giunta esplica la propria attività collegialmente e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

6. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

7. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

8. In caso di dimissioni del Sindaco, la Giunta rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo consiglio.

9. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

10. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune o essere promossa dal prefetto.

11. La Giunta ed il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tale fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO III IL SINDACO

Art. 20 Funzioni e competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità locale sanitaria, Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Autorità locale di Protezione Civile.

2. Il sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e quelle di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché all'esecuzione degli atti.

4. Svolge inoltre i seguenti compiti:

a) di amministrazione:

- Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività politico amministrativa del Comune e degli Assessori senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultive.
- Rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto con l'autorizzazione della Giunta.
- Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo, può conferire allo stesso le funzioni di direttore e revocare, previa delibera della giunta, il suddetto conferimento.
- Impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi.
- Convoca i comizi per i referendum.
- Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori.
- Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge assegna genericamente al Comune.
- Emanando i provvedimenti in materia di polizia amministrativa e di disciplina edilizia.
- Sovrintende al corpo della polizia municipale.

- Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed Uffici comunali.
- Provvede a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune, previa deliberazione della Giunta Comunale.
- Rilascia attestati di notorietà pubblica.
- Esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali in materia urbanistica.
- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dal l'insediamento.
- Rappresenta il Comune nei Consorzi, direttamente o con proprio delegato.
- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, nonché dal regolamento organico comunale.

b) di vigilanza:

- Acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi, informazioni ed atti anche riservati.
- Promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune nel rispetto delle norme di legge.
- Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
- Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
- Coordina le funzioni di controllo che il Revisore dei Conti comunale esercita nei confronti delle Istituzioni.
- Revoca e sostituisce gli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

c) di organizzazione:

- Stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, dispone la convocazione e le presiede.
- Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.
- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
- Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore.

d) per i servizi statali:

- Provvede ad assolvere le funzioni di Polizia giudiziaria nella sua qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
- Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
- Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge.
- Emanando atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
- Vigilia su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- Può delegare ad impiegati comunali, nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, l'esercizio di funzioni e il potere di firma di atti relativi ai servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale.

Art. 21 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alla predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19.3.90 n.55 come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 22 Sostituti del sindaco.

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

2. Qualora sia il Sindaco che il Vice Sindaco siano assenti o impediti, le funzioni relative, sono esercitate, in caso di urgenza, da altro assessore, designato dal Sindaco.

Art. 23 Divieto di incarichi e consulenze

1. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune. Il divieto non opera qualora si tratti di incarichi e consulenze presso società partecipate.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I ORGANI BUROCRATICI

Art. 24 L'organizzazione degli Uffici e dei Personale

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti di Segretario comunale ed al personale dipendente.

2. La struttura organizzativa dei Comune è correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie dimensioni e si articola in: Aree funzionali che possono a loro volta essere articolate in Unità Operative.

3. L'organizzazione comunale sarà disciplinata da apposito Regolamento Organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di mobilità, di flessibilità, di professionalità e responsabilità.

Art. 25 Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segretario comunale.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, dei singoli consiglieri e degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il Segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto o dai regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco.

5. Il Segretario Comunale, qualora non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei

responsabili e coordina l'attività degli uffici.

6. Può partecipare, con l'autorizzazione del Sindaco a commissioni di studio interne ed esterne all'Ente.

Art. 25/bis Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. La convenzione stabilirà le procedure per la nomina e la revoca del Direttore generale.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina le attività, garantendone l'autonoma sfera decisionale. Compete al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 77/95, nonché l'eventuale proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 11 del predetto Decreto. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei Servizi, ad eccezione del Segretario Comunale.

4. Il Direttore Generale, inoltre:

a) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;

b) adotta i provvedimenti di mobilità interna del personale appartenente alle diverse aree, nonché i provvedimenti inerenti l'attribuzione temporanea di mansioni superiori concernenti il personale apicale;

c) autorizza missioni, lavoro straordinario, ferie e permessi dei Responsabili dei Servizi;

d) stipula i contratti individuali di lavoro per l'assunzione del personale apicale;

e) presiede le Commissioni di concorso;

f) presiede le Commissioni di gara in materia di forniture e appalti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso;

g) convoca apposite riunioni organizzative ed impartisce direttive preordinate alla realizzazione dell'unità di indirizzo ed all'armonizzazione delle attività svolte dai singoli Servizi;

h) rappresenta l'amministrazione in sede di delegazione trattante aziendale.

i) è componente del nucleo di valutazione.

5. Per l'assolvimento delle funzioni ad esso attribuite adotta gli atti di

gestione che assumono la forma di “Determinazioni”.

6. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

7. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le somma a quelle proprie.

Art. 26 Responsabilità dei Segretario e dei Responsabili dei Servizi.

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. In caso di assenza del responsabile del servizio interessato i pareri di cui al comma 1 sono espressi dal segretario comunale.

Art. 27 Collaborazioni esterne

1. Con provvedimento opportunamente motivato, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine da redigere secondo l'indirizzo dato, si potranno costituire, secondo le norme previste nel Regolamento Organico, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità ai sensi dell'articolo 2229 Codice Civile e di alto valore ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile.

Art. 28 Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisto l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

CAPO II SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 29 Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

4. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale ex art. 22, comma 3, lett. b) della Legge 142/90

Art. 30 Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente: il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'Azienda Speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli Amministratori dell'Azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

2. Con uguale procedimento si procederà alla revoca degli amministratori dell'azienda nei casi previsti dal regolamento di cui al precedente articolo.

3. Le dimensioni stabilite al 1 comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli Organi dell'Azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con il Regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 31 Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 32 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le Aziende Speciali previste dalla legge e dal precedente art. 29, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dallo Statuto consortile.

Art. 33 Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 34 Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio dei Comune i beni che non sono assoggettati al regime dei demanio pubblico.
3. Fanno parte dei patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
5. Il Responsabile dell'Unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito Regolamento nell'ambito dei principi di legge.
7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 35 Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie.
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali.
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici.
 - d) trasferimenti erariali.
 - e) trasferimenti regionali.
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale.
 - g) risorse per investimenti.
 - h) altre entrate.I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici essenziali

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 36 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità e pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

6. I provvedimenti che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi e ai costi sostenuti.

8. Il conto consultivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 37 Controllo finanziario e contabile

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale, scelto secondo le modalità previste dalla legge.

2. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo le ipotesi di inadempienza definite nel regolamento di contabilità ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta comunale se richiesto.

4. Il Revisore esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

6. Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente sono gravi ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 38 Contratti e scelta del contraente

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento della spesa contenente il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni di legge.

Art. 39 Controllo della gestione

1. È istituito il Controllo di Gestione disciplinato secondo le norme del Regolamento di Contabilità.

TITOLO V

*PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA*

Art. 40 Forme di collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'Amministrazione attraverso il responsabile dell'ufficio, attiverà direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riversate esclusivamente al Giudice amministrativo.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 41 Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati e degli Enti esponenziali operanti nel proprio territorio, a tutela degli interessi diffusi o portatori di valori culturali, economici, sociali e ricreativi.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso libero alle strutture ed ai Servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a

sostegno delle iniziative promosse dagli Organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Art. 42 Promozione del volontariato

1. Il Comune di Turriaco promuove l'attività di volontariato al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o per affrontare particolari emergenze, favorendo la formazione di associazioni aventi tali finalità.

Art. 43 Consulte

1. Il Comune di Turriaco può dotarsi di Consulte aventi lo scopo di fornire all'Ente Locale ogni utile indicazione nel settore di competenza.

2. Il Consiglio Comunale fissa la modalità di composizione delle Consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito Regolamento.

3. La mancata convocazione della Consulta non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.

4. Il parere espresso dalle Consulte non ha carattere vincolante.

Art. 44 Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. La consultazione può inoltre essere attivata anche su presentazione di istanza da parte di cittadini maggiorenni che rappresentino almeno il 10% dei residenti o da almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati al Comune.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli Organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.

6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.

7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

Art. 45 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli Organi componenti per la materia che, potendosi avvalere degli Uffici ed i contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 30 (trenta) giorni.

4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 (quindici) giorni successivi al parere dell'Organo componente, dell'esito dei medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali.

5. Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'Organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Art. 46 Referendum

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è ammessa l'indizione e l'attuazione di referendum in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente, questioni concernenti persone fisiche, atti concernenti la pianificazione del territorio e per 5 (cinque) anni, le materie già oggetto

di precedenti referendum con esito negativo, lo statuto e la nomina e revoca degli amministratori.

3. L'iniziativa dei referendum può essere assunta su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri comunali assegnati al Comune o dal 15% del corpo elettorale del Comune.

4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all'ammissibilità per materie considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al consiglio comunale.

6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito Regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 47 La pubblicità degli atti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli Uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune secondo disposizioni di legge e di regolamento. Ai fini del rilascio di copie, si provvederà, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo l'apposito Regolamento.

TITOLO VI FINALITÀ PARTICOLARI DEL COMUNE

Art. 48 Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, e, quindi, in particolar modo attraverso adeguata informazione, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 49 Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale

1, Il Comune di Turriaco provvede alla tutela ed alla valorizzazione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea collaborazione con altri Enti.

2. Il Comune altresì assicura la valorizzazione, la tutela e la fruizione del locale patrimonio culturale con particolare riguardo ai beni di significativo pregio storico ed architettonico e, tra questi, la Chiesa Parrocchiale ed il complesso "Priuli".

3. Il Comune, inoltre, promuove iniziative dirette al mondo della scuola onde favorire ulteriori possibilità didattiche ed educative.

Art. 50 La biblioteca comunale

1. Il servizio bibliotecario (e anche archivistico) è un diritto del cittadino. Gli obiettivi della biblioteca sono:

a) contribuire all'educazione permanente di tutti;

- b) diffondere la consapevolezza delle conquiste dell'umanità nel campo della conoscenza e della cultura;
- c) essere lo strumento per la diffusione del pensiero e delle idee dell'uomo;
- d) rigenerare lo spirito umano con lo svago ed il piacere;
- e) fornire assistenza agli studenti;
- f) fornire informazioni aggiornate di carattere tecnico, scientifico e sociologico.

2. Con le citate premesse, il Comune di Turriaco, anche per mezzo del Sistema Bibliotecario Monfalconese, ritiene la biblioteca essenziale e di primaria importanza, per il raggiungimento delle finalità sociali, politiche ed economiche enunciate nel presente statuto, l'offerta a tutti i cittadini di un servizio di informazione e di prima lettura, nel rispetto di tutte le idee, qualunque esse siano ed in qualsiasi forma esse vengono espresse, nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze istituzionali.

3. Tale servizio viene erogato attraverso la biblioteca comunale, anche in collaborazione con altre biblioteche ed enti e con assetti istituzionali ritenuti più idonei.

4. Il Comune di Turriaco ritiene che la collaborazione con altre biblioteche o enti a livello locale, nazionale ed internazionale e l'automazione siano i modi più efficaci ed efficienti in funzione della effettiva offerta di un servizio di informazione ai cittadini del proprio territorio.

Art. 51 Tutela e valorizzazione del dialetto

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione del locale dialetto di derivazione arcaico-veneta denominato "bisiac" quale elemento di specialità e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione secondo le leggi dello Stato e della Regione.

Art. 52 Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune di Turriaco, anche con il sostegno dell'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.

2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne

assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopraindicate sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 53 Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce le funzioni ed il ruolo dell'impresa, promuove lo sviluppo delle attività industriali, commerciali e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico e di cooperazione ed all'artigianato. In considerazione del ruolo importante per l'economia della comunità e della zona il Comune favorisce altresì lo sviluppo dell'agricoltura operando per il conseguimento di equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice, la professionalità in agricoltura e la cooperazione.

Art. 54 Assetto ed utilizzazione dei territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Persegue la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Opera per la predisposizione di idonei strumenti di pronto intervento da presentare in concorso con gli organismi a ciò preposti o delegati.

Art. 55 Cooperazione europea ed internazionale

1. Il Comune si riconosce come comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale, sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità e i principi della carta europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegata con il processo di unificazione dell'Europa.

2. A questo fine il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e

dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità Europea e l'allargamento della interdipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della Comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della popolazione.

3. Infine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di educazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.

TITOLO VII ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 56 Potestà regolamentare (1)

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 Revisione dello Statuto

1 . Modifiche allo Statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo.

2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. **(2)**

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 58 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'ente. **(3)**

Art. 59 Interpretazione dello Statuto

1. Spetta il Consiglio, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati, l'interpretazione autentica del Presente Statuto.

Art. 60 Disposizione finale

1. Il Comune assicura la più ampia diffusione dello Statuto.

1) Articolo abrogato con deliberazione consiliare n. 9 del 9 marzo 2015.
2) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 9 marzo 2015.
3) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 9 marzo 2015.

2. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Autonomia dei Comune. Finalità
- Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone
- Art. 3 Pari dignità
- Art. 4 Pari opportunità
- Art. 5 Tutela dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati
- Art. 6 Tutela della persona e dalla famiglia
- Art. 7 Tutela degli animali
- Art. 8 Funzioni
- Art. 9 Programmazione economica, sociale e territoriale
- Art. 10 Esercizio di funzioni statali

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

- Art. 11 Organi dei Comune

CAPO I - Consiglio Comunale

- Art. 12 Attribuzioni dei Consiglio Comunale
- Art. 13 Funzionamento dei Consiglio Comunale
- Art. 14 I Consiglieri Comunali
- Art. 15 Gruppi consiliari

CAPO II - La Giunta Comunale

- Art. 16 Giunta Comunale
- Art. 17 Nomina della Giunta e definizione delle linee programmatiche di mandato
- Art. 18 Competenze della Giunta
- Art. 19 Organizzazione e funzionamento della Giunta Comunale

CAPO III Il Sindaco

- Art. 20 Funzioni e competenze del Sindaco
- Art. 21 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco
- Art. 22 Sostituti del Sindaco
- Art. 23 Divieto di incarichi e consulenze

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Organi Burocratici

- Art. 24 L'organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 25 Segretario Comunale

- Art. 25 bis Il Direttore Generale
- Art. 26 Responsabilità dei Segretario e dei Responsabili dei servizi
- Art. 27 Collaborazioni esterne
- Art. 28 Conferenza dei servizi

CAPO II - Servizi e forme associative

- Art. 29 Servizi pubblici locali
- Art. 30 Istituzione e azienda speciale
- Art. 31 Convenzioni
- Art. 32 Consorzi
- Art. 33 Accordi di programma

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 34 Demanio e patrimonio
- Art. 35 Finanza locale
- Art. 36 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 37 Controllo finanziario e contabile
- Art. 38 Contratti e scelta dei contraente
- Art. 39 Controllo della gestione

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 40 Forme di collaborazione dei cittadini
- Art. 41 Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione
- Art. 42 Promozione dei volontariato
- Art. 43 Consulte
- Art. 44 Forme di consultazione popolare
- Art. 45 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
- Art. 46 Referendum
- Art. 47 La pubblicità degli atti

TITOLO VI - FINALITÀ PARTICOLARI DEL COMUNE

- Art. 48 Tutela della salute
- Art. 49 Tutela dell'ambiente e dei patrimonio culturale
- Art. 50 La biblioteca comunale
- Art. 51 Tutela e valorizzazione dei dialetto
- Art. 52 Promozione dello sport e dei tempo libero
- Art. 53 Sviluppo economico
- Art. 54 Assetto ed utilizzazione dei territorio
- Art. 55 Cooperazione europea ed internazionale

TITOLO VII – ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 56 Potestà regolamentare

TITOLO VIII- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 Revisione dello Statuto

Art. 58 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 59 Interpretazione dello Statuto

Art. 60 Disposizione finale